

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLO ESENTE DIRITTO



10 LUG. 2018  
18164/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE LAVORO**

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22280/2013

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Cron. 18164
- Dott. LAURA CURCIO - Consigliere - Rep.
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere - Ud. 21/03/2018
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere - CC
- Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22280-2013 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis),  
 elettivamente domiciliata in (omissis),  
 presso lo studio dell'avvocato (omissis), che  
 la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) S.P.A., in  
 persona del legale rappresentante pro tempore,  
 elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis),  
 che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

2018

1187

avverso la sentenza n. 5101/2013 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2013 R.G.N.  
6268/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

**Rilevato che:**

1.1. con ricorso al Tribunale di Roma (omissis),  
dipendente della (omissis) S.p.A., chiedeva che  
fosse accertata la sussistenza di una condotta mobbizzante da  
parte della società datrice di lavoro con condanna di quest'ultima al  
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non,  
nella misura di euro 200.000,00 oltre che accertata la  
responsabilità della società in ordine all'insorgenza ed alla  
prosecuzione della malattia da cui era affetta che aveva  
determinato le sue assenze dal lavoro scaturite, poi, nel  
licenziamento per superamento del periodo di comporta, con  
reintegra nel posto di lavoro e conseguente risarcimento del danno  
commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data del  
licenziamento alla reintegra ovvero in subordine alla riassunzione  
o, in mancanza, nella misura delle retribuzioni globali di fatto da  
determinare per 15/12;

1.2. il Tribunale rigettava la domanda;

1.3. la decisione era confermata dalla Corte d'appello di Roma;

quest'ultima riteneva che non avessero formato oggetto di  
contestazione le circostanze che, come ritenuto dal Tribunale, non  
fosse emerso che la (omissis) non aveva fruito con continuazione  
delle pause pranzo né era stata umiliata davanti al personale per  
pause troppo lunghe dovute ad esigenze fisiologiche ed altresì che  
alle tre contestazioni disciplinati del 14/12/2006, del 16/1/2007 e  
del 19/1/2007 non avevano fatto seguito sanzioni;

quanto all'acclarato episodio accaduto in data 10/7/2006  
consistito nell'aver l'ing. (omissis), punto di riferimento di tutta  
l'azienda, accusato la dipendente, davanti ad altri colleghi di non  
essere in grado di reperire una segretaria usando un tono  
minaccioso e parole 'pesanti' e disponendone l'immediato

trasferimento dall'amministrazione alla segreteria, riteneva che lo stesso non potesse integrare una ipotesi di *mobbing* (perché solo di questo si chiedeva l'accertamento con il ricorso di primo grado e non anche dello *straining*, la cui prospettazione era stata dedotta solo con l'atto di appello);

2. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;

3. la società resiste con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

**Considerato che:**

1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto riguardanti la qualificazione della domanda (art. 115 cod. proc. civ.) ed il divieto di domanda nuova (art. 437 cod. proc. civ.);

si duole della ritenuta inammissibilità della domanda concernente la sussistenza di una ipotesi di *straining* e rileva che quest'ultimo si relaziona con il *mobbing* come un *minus* rispetto ad un *plus*, per cui la domanda formulata in appello sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado ai fini dell'accertamento dei fatti dedotti con l'atto introduttivo del giudizio non poteva essere considerata domanda nuova;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omessa pronuncia sui punti sub 2) sub 3) dell'atto di appello;

lamenta il mancato esame dei rilievi concernenti la ricollegabilità causale dell'episodio ascritto ad una condotta di *straining* alla malattia da cui la (omissis) era affetta ed alle conseguenti assenze che avevano determinato il superamento del periodo di comporto;

2. il primo motivo è fondato e determina l'assorbimento del secondo;

si osserva innanzitutto che il motivo supera il preliminare vaglio di ammissibilità considerato che sono trascritti alle pagg. 2 e 3 del ricorso per cassazione i motivi di appello ed a pag. 8 il capitolo 14 del ricorso di primo grado, già sufficienti a reggere le censure e che costituiscono, inoltre, parte integrante del ricorso le certificazioni mediche e gli ulteriori atti di causa richiamati a sostegno dei rilievi;

tanto precisato si osserva che questa Corte ha già affermato, con indirizzo cui il Collegio intende dare continuità, che lo *straining* altro non è se non una forma attenuata di *mobbing* nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost. (v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977);

così nelle decisioni citate è stato precisato che non integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. l'aver qualificato la fattispecie come *straining* mentre in ricorso si sia fatto riferimento al *mobbing*, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni 'stressogene' che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova

di un preciso intento persecutorio (sul punto, la già citata Cass. n. 3291/2016 e la più recente Cass. 29 marzo 2018, n. 7844);

nella fattispecie, dunque, non poteva essere considerata preclusiva di una valutazione della condotta datoriale come *straining* la prospettazione, nel ricorso di primo grado, di tale condotta come *mobbing*, non sussistendo alcuna novità della questione;

3. conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo di ricorso (assorbito il secondo) e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2018

Il Presidente

Dott. Giuseppe Bronzini

IL CANCELLIERE  
Maria Pia Giacoia

**Depositato in Cancelleria**

oggi, 10 LUG. 2018



IL CANCELLIERE  
Maria Pia Giacoia